

**REGOLAMENTO (CEE) N. 242/91 DELLA COMMISSIONE**  
**del 31 gennaio 1991**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, seconda frase,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 163/91<sup>(5)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90<sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2662/87<sup>(9)</sup>, in particolare l'articolo 13,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna 1990/1991 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1317/90<sup>(10)</sup> e (CEE) n. 1318/90<sup>(11)</sup> del Consiglio;

considerando che il prezzo indicativo fissato dal Consiglio è ridotto a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 e seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per la stessa campagna<sup>(12)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali, qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che la restituzione per i semi di colza e di ravizzone prodotti in Spagna o in Portogallo è adeguata conformemente al regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio<sup>(13)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione, i corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi, rispetto alla domanda;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione dei grani di colza e ravizzone derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2509/90 della Commissione<sup>(14)</sup>;

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(3) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

(4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

(5) GU n. L 22 del 28. 1. 1991, pag. 49.

(6) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

(7) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

(8) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.

(9) GU n. L 252 del 3. 9. 1987, pag. 6.

(10) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 9.

(11) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 11.

(12) GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.

(13) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55.

(14) GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 7.